

Avv. MONICA MERONI  
Via Verdi,14  
20845 SOVICO – MB-  
Tel. 039/20.14558- 039/20.10521  
Pec: *monica.meroni@monza.pecavvocati.it*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO- ROMA**

***RICORSO***

Nell'interesse della Dott.ssa **SALA NICOLETTA** (c.f. SLANLT80M47F133D), nata a Merate (LC) il 07/08/1980, residente in Olgiate Molgora (LC) via ai Campi, 12, assistita, rappresentata e difesa **dall'Avv. Monica Meroni** del Foro di Monza (c.f. MRNMNC65M46E617B), con studio in Sovico (MB) via Verdi, 14 presso la quale è fisicamente domiciliata, nonché digitalmente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: *monica.meroni@monza.pecavvocati.it*, estratto da pubblici registri, giusta procura in calce, da intendersi collegata ed allegata telematicamente, quale parte integrante del presente atto (l'Avv. Monica Meroni dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo PEC: *monica.meroni@monza.pecavvocati.it* oppure al seguente numero di fax: 039/2010521)

Contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (c.f.80185250588), in persona del legale rappresentante pro tempore,

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA** (c.f.97254200153), in persona del legale rappresentante pro tempore

e nei confronti di:

**Prof. Cazzaniga Lorenzo**, I classificato graduatoria di merito

Per l'**ANNULLAMENTO**, previa **SOSPENSIONE E/O la CONCESSIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE** ai sensi dell'articolo 55 CPA, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi:

**a)** del provvedimento del 09/06/2021 a firma del Direttore Generale pro tempore p.v. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, notificato in pari data alla ricorrente (prot. uu 0001242.06.06.2021) nonché dell'Allegato e parte integrante del suindicato provvedimento del 09/06/2021 con i quali si comunicava l'esclusione dalla partecipazione

alla procedura concorsuale bandita con DD. del 23/04/2020 n.510 nonché con D.D. del 8/7/2020 n.783 per la “*manca*za di titolo idoneo di accesso ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera c) del bando di concorso (docc.1, 2);

b) del D.D. 23/04/2020 n.510 (pubblicato sulla G.U del 28/04/2020) e del DD 08/07/2020 n.783 (pubblicato sulla G.U. del 10/07/2020) con i relativi allegati, in base al quale in Regione Lombardia per la classe di concorso A10 “*Discipline Grafico Pubblicitarie*” erano stati riservati n.32 posti, nella parte in cui si stabiliscono i requisiti di accesso al concorso, con riferimento ai titoli di studio, nonché per quanto occorrere possa del D.D.27/05/2020 n.639 con il quale venivano rinviati i termine per il deposito delle istanze di partecipazione al concorso in oggetto ( docc.3,4,5);

c) del Decreto Ministeriale (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) n.259 del 09/05/2017 ed allegata Tabella, nella parte in cui per l’accesso alla Classe di Concorso A10, non ha previsto, nell’elenco delle Lauree equiparate/ equipollenti alla Laurea Magistrale M12, la Laurea Specialistica LS103/S *Teorie e metodi del disegno industriale*, conseguita dalla ricorrente presso il Politecnico di Milano nel 2006 equiparata, con Decreto Interministeriale del 9/7/2009, alla suindicata Laurea Magistrale M12 ( docc.6-7);

c) del provvedimento del 02/07/2021 a firma del Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale (decreto U0001628 del 2/7/2021) con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con i DD.DD n.510/2020 e n.783/2020 recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe A10 nella parte in cui non figura il nominativo dell’odierna ricorrente (doc.8);

d) della graduatoria di merito del concorso indetto con i DD.DD n. 510/2020 e n. 783/2020 recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe A10, allegata al decreto approvativo impugnato sub.c) nella parte in cui non figura l’odierna ricorrente (doc.9);

e) per quanto occorrere possa di ogni altro atto preordinato, conseguente connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi della ricorrente, tra i quali, per quanto di ragione:1) verifiche effettuate dall'Organo accertatore all'esito delle quali la ricorrente è stata esclusa poiché ritenuta priva di titolo idoneo all'accesso alla procedura concorsuale; 2) comunicazione di avvio del procedimento di esclusione (**doc.10**)

nonché per **P'accertamento e la declaratoria** del diritto e/o interesse legittimo della ricorrente ad essere riammessa alla procedura concorsuale indetta con DD.DD n.510/2020 e n. 783/2020 recante la procedura straordinaria per titoli ed esami, per immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe A10 nonché del diritto e/o interesse legittimo della ricorrente ad essere inclusa nella relativa graduatoria finale di merito, con ogni conseguente statuizione.

Con riserva di impugnare con eventuali motivi aggiunti ulteriori e diversi provvedimenti allo stato non conosciuti e/o noti alla ricorrente.

### **FATTO**

- 1) La ricorrente D.ssa Nicoletta Sala ha conseguito, nel 2006, presso il Politecnico di Milano la Laurea Specialistica in Design della Comunicazione (D.M 509/99 classe **LS103/S** Teorie e metodi del disegno industriale, con la votazione di 104/110 (**doc.11**);
- 2) La laurea specialistica **LS/103** è stata equiparata alla laurea Magistrale **LM12** Design, con Decreto Interministeriale 9/7/2009, pubblicato nella G.U. 7/10/2009 n.223, come da estratto di seguito riportato (**cfr. doc.7 cit.**)

“Equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali” - *omissis*

#### **Colonna 1 Diploma Laurea**

Disegno industriale

#### **Colonna 2 Riferimento normativo:**

Tabella XXX del regio decreto

30.9.1938 n.1652 come modificata ed

integrata dal D.M. 24.2.1993, in

G.U.n.153 del 2.7.1993

**Colonna 3 Lauree specialistiche della classe D.M.509/1999**

103/S Teorie e metodi del disegno industriale;

**Colonna 4 Lauree magistrali della classe DM 270/2004**

Industriale LM-12 Design

- 3) Il successivo Decreto Ministeriale (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) n.259 del 09/05/2017 ha disposto la revisione e l'aggiornamento della tipologia di classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado previste dal DPR n.19/2016, secondo quanto disposto nell'allegato A (cfr: **doc.6 cit.**)
- 4) Per quanto concerne la classe di concorso A10, denominata Discipline *grafico pubblicitarie*, la stessa "accorpava" tre precedenti classi di concorso, stabilendo anche differenti titoli di accesso a seconda del periodo nel quale erano stati conseguiti;
- 5) Tra i titoli di accesso (lauree magistrali DM n.270/2004 diplomi accademici di II Livello) erano inseriti anche il diploma Accademico di II livello o il diploma ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche);
- 6) Il Decreto Ministeriale n.331 del 10/04/2019 ha stabilito- invero- l'equipollenza tra i diplomi AFA di vecchio ordinamento ed i diplomi accademici di secondo livello (**doc.12**);
- 7) In sintesi, in base alla Legge 228 del 24/12/2012, Art. 1, Commi da 102 a 107, al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, è stata dichiarata l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti di cui alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, come di seguito specificato: "*I Diplomi Accademici di II Livello rilasciati ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 sono equipollenti ai titoli di Laurea Magistrale (II Livello) rilasciati dalle università di cui al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007) appartenenti alle seguenti*

*Classi di Laurea Magistrale: Classe LM-12 Design per i Diplomi Accademici di II Livello rilasciati nell'ambito della Scuola di «Progettazione artistica per l'impresa»: Product Design; Fashion Design;*

- 8) Il citato D.M. 331/2019 era stato previsto dal comma 107 della Legge Finanziaria n.228/2012, ed avrebbe dovuto essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa mentre è stato adottato a distanza di 6 anni!;
- 9) Ciò per sottolineare la complessità del tema dell'equipollenza e/o equiparazione dei titoli di studio in relazione alle classi di concorso, soprattutto per alcune discipline specialistiche, nelle quali, peraltro, sussiste una “cronica” carenza di personale docente di ruolo, come appunto la classe A10;
- 10) Infatti stupisce (e francamente non si comprendono le motivazioni a sostegno di detta scelta considerato il numero e la tipologia di titoli di accesso alla classe A10), che la laurea specialistica conseguita dalla D.ssa Sala, equiparata alla LM 12 Design, non sia stata specificatamente prevista in sede di revisione delle classi di concorso con il recente D.M.259/2017;
- 11) **In ragione degli esami sostenuti della ricorrente, durante il suo percorso universitario, la laurea conseguita appare specifica e mirata alla citata classe di concorso; tant'è che in ragione della “cronica” mancanza di personale docente di ruolo, la ricorrente, a far data dal 2014 ha svolto supplenze e incarichi a tempo determinato presso l'Istituto Itis di Merate- LC (docc. 13-14);**
- 12) A seguito della pubblicazione del D.D. n.510 del 23/04/2021 avente per oggetto “procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, la ricorrente presentava domanda di partecipazione;
- 13) L'articolo del citato Decreto n.510 per quanto concerne i requisiti di ammissione, oltre a quelli di “servizio” (posseduti dalla ricorrente), stabiliva che: “*c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro*

*dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneita' concorsuale nella specifica classe di concorso;*

- 14) Come evidenziato, lo stesso legislatore utilizza il termine “coerenza” che – a parere dello scrivente procuratore- non può essere limitato al dato testuale o letterale dei titoli previsti dal D.M.259/2017;
- 15) L'articolo 5 del D.Lgs n.59/2017 così dispone: *Art. 5 Requisiti di accesso Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, **oppure titolo equipollente o equiparato, coerente** con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*
- 16) La ricorrente, dopo avere presentato la domanda di partecipazione, sosteneva le prove di concorso, superandole con un buon punteggio (**doc.15**). Peraltro le prove si sono svolte durante il periodo emergenziale, con tutte le immaginabili conseguenze del caso, anche sotto il profilo dello stress emotivo;
- 17) Senonché, in sede di verifica sulla documentazione presentata, USR per la Lombardia comunicava, in data 25/05/2021, l'avvio del procedimento di esclusione per mancanza del titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso A10 (**doc.10 cit.**)
- 18) La ricorrente depositava le sue osservazioni in data 28/05/2021 (**doc.16**);
- 19) In data 09/06/2021 veniva notificato alla D.ssa Sala il provvedimento di esclusione dal concorso, con la seguente motivazione: per **mancanza di idoneo titolo di accesso** ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. c) del bando di concorso. *Il titolo non rientra tra quelli richiesti per l'accesso alla classe di concorso;* (**doc.1 cit**)
- 20) Il provvedimento, pertanto, si presenta pregiudizievole per la ricorrente, la quale dopo numerosi anni di precariato e nonostante i positivi riscontri ricevuti anche dal Dirigente Scolastico e dagli studenti, ha visto “naufregare” la possibilità di essere collocata in ruolo, nonostante avesse superato le prove concorsuali;
- 21) I posti assegnati in Regione Lombardia per la classe di concorso A10 risultano n. 32 e tenuto conto che la graduatoria definitiva prevede solo 29 posti (peraltro sembra nessuno nella Provincia di Lecco, ove ha insegnato la ricorrente) l'eventuale inserimento nella graduatoria definitiva non comporterebbe alcun *vulnus* agli altri partecipanti utilmente collocati in graduatoria;

- 22) Ciò premesso, la ricorrente, ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione, nonché tutti i provvedimenti indicati in epigrafe, non può che chiederne l'**ANNULLAMENTO**, **previa Sospensione**, per i seguenti

### ***MOTIVI***

#### **Premessa**

1) In via preliminare, si ritiene opportuno precisare, come già evidenziato al punto 21 della premessa, che i concorrenti utilmente collocati in graduatoria sono 29 su 32 posti disponibili.

Nell'auspicata ipotesi in cui venisse accolta la domanda della ricorrente, con conseguente riammissione in graduatoria, non si verificherebbe un pregiudizio nei riguardi di tutti gli altri soggetti ricompresi nella graduatoria definitiva.

In ogni caso si fa presente che non risulta agevole reperire o conoscere gli indirizzi anagrafici di residenza dei soggetti inseriti nell'elenco finale, ai quali notificare il ricorso in qualità di “eventuali” controinteressati.

Per evitare di incorrere in qualsivoglia decadenza, il presente ricorso verrà comunque notificato ai soggetti di cui risulta conosciuta l'ultima sede in cui risulta abbiano prestato servizio. Nel caso di specie al Prof. Lorenzo Cazzaniga, che è collocato al primo posto e che ha prestato servizio presso Istituto di Istruzione Superiore “G. Meroni” con sede in Lissone (MB) via Stoppani 38.

In subordine, nel caso in cui fosse ritenuto necessario e/o opportuno integrare il contraddittorio processuale, si anticipa – sin d'ora- che verrà formulata istanza per essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ex articolo 41, comma 4 c.p.a.

2. Ai sensi dell'articolo 13 c.p.a, essendo stati impugnati – per quanto di interesse- atti generali unitamente ai provvedimenti (provvedimento di esclusione graduatoria) i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale regionale (nel caso di specie TAR Lombardia) la competenza è stata individuata avanti a Codesto Ecc.mo TAR.

#### **In via principale**

**1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 NONCHÉ DELL'ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E**

**3 DELLA LEGGE N.241/1990 SMI, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE SOTTO FORMA DI CARENZA E/O DIFETTO DI MOTIVAZIONE; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ.**

I provvedimenti impugnati, in particolare il provvedimento di esclusione, che è pervenuto successivamente all'espletamento delle prove scritte, superate positivamente e svolte durante il "periodo emergenziale" dovuto al Covid 19, poggiano su unico motivo.

L'esclusione è stata disposta sulla base della mancanza del titolo di studio, come richiesto dall'articolo 2, comma 1 lettera c) del DD.n.510/2020.

Come è stato evidenziato in premessa, il citato articolo richiama **il titolo di studio** di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a) del D.Lgs n.59/2017, **specificando che sia "coerente" con la classe di concorso richiesta.**

Il richiamato articolo 5 comma 1 lettera a) del citato D.Lgs n.59/2017 (omissis) fa riferimento a quanto segue: *a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure **titolo equipollente o equiparato, coerente** con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.*

E' incontrovertibile il riferimento all'equipollenza e/o equiparazione dei titoli in coerenza con la classe di concorso, che viene così definita (cfr vedi sito Ministero Istruzione): *Le "classi di concorso", contraddistinte da un codice e da una dizione in chiaro, sono raggruppamenti delle discipline insegnate nella scuola. Infatti secondo i principi di cui al citato D.Lgs n.59/2017, in particolare l'articolo 4 rubricato "classi di concorso", l'obiettivo del legislatore era quello di aggiornare le classi di concorso " 1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e **della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, nonché ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello".***



In effetti, a seguito dell'approvazione del citato D.Lgs n.59/2017, era stato adottato il Decreto Ministeriale 9/5/2017 con i relativi allegati (Tabella A nel caso di specie) che aveva “rivisto e revisionato le classi” in ossequio ai citati principi.

Per la classe di concorso A10 Discipline Grafico Pubblicitarie (ndr si tratta di materia di insegnamento molto specifiche”) il citato D.M. del 9/5/2017 non contempla la laurea specialistica della ricorrente ( LS 103 Teoria e metodi del disegno industriale) che è stata equiparata alla laurea magistrale LM12 Design. Lo stesso D.M. prevede altri titoli di studi, tra i quali il Diploma Accademico di II Livello rilasciato dalla Accademia delle Belle Arti o il diploma ISIA, anch’essi oggi “equiparati” alla Laurea Magistrale M12, giusto il Decreto Ministeriale n.331/2019.

In sintesi è corretto affermare che, per accedere alla classe di concorso A10, sono state ricompresi alcuni, ma non tutti, i titoli di studio riconosciuti equipollenti/equiparati alla Laurea M12, come appunto per il titolo della ricorrente.

Senonchè la norma contenuta del D. Lgs 59/2017, fonte di rango primario rispetto al successivo D.M. del 9/5/2017, **faceva espresso riferimento ai titoli equipollenti o equiparati, coerenti con la classe di concorso.**

Tale rinvio, a parere dello scrivente procuratore, avrebbe potuto “evitare” all’Amministrazione resistente di escludere la ricorrente, riconoscendo il titolo posseduto dalla D.ssa Sala ai fini della partecipazione al concorso straordinario.

**Infatti, contrariamente a quanto potrebbe essere sostenuto dalla P.A., nel bando di concorso si faceva riferimento non a uno specifico “ titolo di studio” bensì si rinviava alla presupposta disposizione normativa (D.Lgs. 59/2017) nel quale si richiamava il riferimento ai titoli “equipollenti o equiparati” e soprattutto alla “coerenza” – dei titoli- con la classe di concorso.**

Secondo la scrivente difesa, il richiamo alla “coerenza” deve essere letto nel senso di ammettere l’attività di sostanziale verifica dei titoli di studio: il riferimento alla “coerenza” non può essere, pertanto, ridotto a una mera “clausola di stile”.

Secondo “*il consolidato orientamento giurisprudenziale allorchè la legge o il bando di concorso richiedano tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un pubblico concorso è consentita la valutazione di un titolo di studio diverso se l'equipollenza è stabilita da altra norma di legge*”. (T.A.R. Sicilia – Catania, 11/02/2016, n. 388).

Nel caso in esame, la verifica sostanziale, con la conseguente ammissione della ricorrente alla graduatoria finale (**nella quale, tenuto conto del punteggio delle prove scritte - 57- dei titoli di servizio -7-- e del voto di laurea-4- avrebbe conseguito un punteggio di 68, collocandosi tra i primi 20 della graduatoria finale**) non avrebbe dovuto comportare alcun “riconoscimento” del titolo di studio della ricorrente, titolo già ritenuto equipollente con il D.M del 2009. Al contrario sarebbe stata limitata a “ verificare la coerenza” del titolo di studio in possesso della D.ssa Sala con gli insegnamenti della Classe di Concorso A10.

La P.A., infatti, disponeva, alla luce della documentazione di servizio prodotta dalla ricorrente (**docc.13-14**) e tenendo conto dei contenuti e degli aspetti sostanziali del titolo di studio, delle sua caratteristica in relazione alle materie insegnate avrebbe potuto addivenire ad una diversa determinazione. Occorre, invero, considerare che la ricorrente, seppure con incarico a tempo determinato, ha prestato servizio come docente presso l'Istituto ITIS di Merate, per la classe di concorso A10.

Pertanto, come già evidenziato in premessa, nell'ambito del concorso straordinario il numero di posti previsti per detta classe di concorso, è assai limitato, tenendo conto che per l'intera Regione Lombardia è di sole 32 unità, che non risultano neppure totalmente coperti, essendo i soggetti in graduatoria finale solo 29.

Si tratta di un insegnamento molto specifico e peculiare: la carenza di organico è cronica-quasi fisiologica- data la specificità della disciplina.

Pertanto, come nel caso di specie, appare assolutamente illogico ed incoerente il comportamento della P.A. che – da una parte- si avvale di docenti, sia pure con incarico a tempo determinato, preparati e competenti e “specializzati” per “sopperire” alla mancanza di insegnanti di ruolo – e dall'altra-li “esclude” dal concorso straordinario per mancanza di “titolo di studio”, in base al quale hanno comunque svolto il loro incarico! Infatti, per quanto concerne la posizione della D.ssa Sala, dei due requisiti per l'accesso al concorso, l'unico “mancante” – secondo l'incedere della P.A- è “soltanto” quello relativo al titolo di studio.

Il provvedimento di esclusione, pertanto, appare illegittimo anche per violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione nonché per eccesso di potere sotto forma di illogicità ed ingiustizia manifesta.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.I 9 LUGLIO 2009 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIPOLLENZA NEI TITOLI DI ACCESSO PER LA CLASSE DI CONCORSO A10 – ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

La partecipazione ai concorsi pubblici è di regola legata al possesso di alcuni titoli di studio che vengono di consueto individuati nel bando. Nel caso si specie non sono specificamente individuati. Come già evidenziato al punto precedente, si arriva all’individuazione ai titoli di accesso, mediante il richiamo al D.Lgs n.59/2017 ed al successivo D.M. n.259/2017, il quale non prevede espressamente la laurea posseduta dalla ricorrente equiparata alla Laurea LM12, con D.I 233/2009.

La scelta di escludere dal citato D.M.259/2017 il titolo di studio appare in contrasto con quanto disposto dal D.I del 9/7/2009.

La laurea della ricorrente era già stata dichiarata equipollente alla laurea LM12, con il citato D.I del 9 luglio 2009 ed alla luce di tale riconoscimento avrebbe dovuto essere inserita nel richiamato D.M.259/2019.

Tra i titoli di accesso equiparati alla LM12 risultano indicati il diploma accademico di II Livello o il diploma ISIA (Istituto Superiore Industrie Artistiche) che sono stati dichiarati equipollenti/equiparati, con D.M. n.331/2019, quindi successivo allo stesso D.M.589/2017.

Ne consegue che, quanto disposto con il citato D.M.259/2017, laddove lo stesso fosse ritenuto il presupposto del provvedimento di esclusione del 9/6/2021, risulta viziato da irragionevolezza, arbitrarietà ed illogicità.

La “lacuna” nell’impugnato D.M.259/2017 provoca alla ricorrente un grave nocumento poiché oltre ad essere stata esclusa dal concorso straordinario, “rischia” di vedersi negata la possibilità di lavorare come insegnante, lavoro sino ad oggi svolto come insegnante “precario”.

Non solo.

Il D.M. 259/2017 si appalesa illegittimo, per quanto di interesse della ricorrente, per violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3, 97 nonché per disparità di trattamento con gli altri partecipanti in possesso di titolo di studio equiparati alla laurea LM12.

Infine, in ragione dell'equipollenza del titolo di cui al D.I 9/7/2009, risulta violato anche il principio di legittimo affidamento della ricorrente sul riconoscimento del “ suo” titolo ai fini dell'ammissione alla classe di Concorso A10, titolo in base al quale ha sino ad oggi servizio, servizio con contestato dalla P.A. in sede di valutazione dei requisiti di accesso alla procedura concorsuale.

<b>Sulla domanda incidentale di sospensione e/o la concessione di idonea misura cautelare ex articolo 55 C.P.A.</b>
---

Le argomentazioni sopra esposte depongono a favore della sussistenza del requisito del c.d. *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum in mora*, il pregiudizio che i provvedimenti impugnati arrecano al ricorrente risulta assai rilevante.

L'esclusione dal concorso straordinario priva la ricorrente della possibilità di “aspirare”, dopo anni di precariato, al conferimento di un posto di ruolo per la classe A10.

Peraltro le prove concorsuali sono state superate in modo più che soddisfacente e la ricorrente, se fosse stato considerato il suo titolo di studio, avrebbe conseguito un punteggio complessivo di 68 punti, potendo collocare tra i primi venti della graduatoria finale.(vedi pagina 12)

Si insiste, pertanto, nell'accoglimento dell'invocata misura cautelare, anche sotto forma di riesame del provvedimento di esclusione e/ di ammissione con riserva alla graduatoria finale già approvata, in attesa della definizione nel merito del presente ricorso.

Il legale costituito, nel caso in cui Codesto Ecc.mo Giudice dovesse ritenere utile ricevere ulteriori chiarimenti, chiede di essere sentito in Camera di Consiglio e comunque si riserva, sin d'ora, all'esito dell'eventuale costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti, di richiedere il passaggio in giudizio senza discussione.

\*\*\*

Tutto ciò premesso,

La ricorrente, ut supra rappresentata, assistita e difesa, disattesa e respinta ogni eccezione e/o deduzione avversaria, rassegna le seguenti

### Conclusioni

#### Voglia l'Ecc.mo TAR LAZIO- Roma

- a) **In via cautelare**: disporre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 CPA, **la sospensione** oppure la **concessione di idonea misura cautelare dei provvedimenti impugnati**, con ogni conseguente statuizione;
- b) **In via principale e nel merito**: in accoglimento del presente ricorso, **annullare**, per i motivi sopra dedotti, i provvedimenti impugnati, nonché tutti i provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenti anche allo stato non conosciuti, con ogni conseguente statuizione; nonché **accertare e dichiarare** il diritto e/o interesse legittimo della ricorrente ad essere riammessa alla procedura *concorsuale indetta con DD.DD n.510/2020 e n. 783/2020 recante la procedura straordinaria per titoli ed esami*, per immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe A10 nonché il diritto e/o interesse legittimo ad essere inclusa nella relativa graduatoria finale di merito, con ogni conseguente statuizione;
- c) Con vittoria di spese e di compensi di lite ai sensi del D.M. n.55/2014 oltre al rimborso spese generali ex articolo 13 del D.M. 55/2014, IVA e CPA nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato versato nella misura di Euro 325,00.

*Ai sensi del DPR 30/05/1992 n.115 si dichiara che la presente controversia attiene alla materia rientrante nel pubblico impiego, sicchè è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta di € 325,00.*

Si producono i seguenti documenti:

- doc.1) provvedimento di esclusione del 09.06.2021;
- doc.2) tabella allegata al provvedimento di esclusione;
- doc.3) D.D. n.510/2020;
- doc.4) D.D. n.783/2020;
- doc.5) D.D. n.639/2020;
- doc.6) Decreto Ministeriale n. 259 del 9/5/2017;

- doc.7) Decreto Interministeriale n.223 del 9/7/2009;  
doc.8) provvedimento del 2/7/2020 di approvazione della graduatoria di merito;  
doc.9) graduatoria allegata al provvedimento del 2/7/2020;  
doc.10 ) comunicazione avvio del procedimento di esclusione del 28/05/2021;  
doc.11) Comunicazione avvio procedimento di esclusione  
doc.12) Decreto Ministeriale n. 331/2019:  
Doc.13) attestazione esami corso di laurea ricorrente in relazione alla Classe di concorso A10;  
doc.14) attestazione servizio;  
doc.15) prove scritte ricorrente-esito;  
doc.16) controdeduzioni del 28/05/2021 in merito al provvedimento di esclusione;

Con osservanza

Sovico, li 7/8/2021

Avv.Monica Meroni

***Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami***

***ex articolo 41, comma 4, Cod. Proc.Amm.***

Io sottoscritto Avv. Monica Meroni, quale difensore e procuratore della ricorrente

Premesso che:

- Nella denegata ipotesi in cui, al fine di garantire il contraddittorio processuale, si ritenesse necessario procedere alla notifica del presente ricorso a tutti i docenti collocati utilmente nella graduatoria finale (29 docenti), la notifica del ricorso nei modi ordinari risulta non agevole oltre che gravosa, non essendo possibile individuare residenze e domicili certi;
- l'onere di integrare eventualmente il contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare sul sito istituzionale dell'Amministrazione Resistente di copia del ricorso.

Tanto premesso

Avv. MONICA MERONI  
Via Verdi,14  
20845 SOVICO – MB-  
Tel. 039/20.14558- 039/20.10521  
Pec: *monica.meroni@monza.pecavvocati.it*

***chiede***

nel caso in cui fosse ritenuto necessario, all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 4 c.p.a., lo scrivente procuratore ad effettuare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione Resistente.

Con osservanza

Sovico, 07/08/2021

Avv. Monica Meroni